



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

(O r d i n a n z a o r d i n a r i a 6 4 5 / 2 0 1 0)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 32 del 2010, proposto da:
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX,
XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX,
rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Bondi, con domicilio eletto presso
Alessandra Caroselli in Roma, viale Giulio Cesare, 94;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico
Regionale della Toscana, Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno, Scuola
Primaria Vii Circolo G.Carducci piazza Sforzini, 1, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei
Portoghesi, 12; Lorella Ricottini, Emanuele De Fraia, De Fraia Fabrizio;

per la riforma

della ordinanza sospensiva del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE I
n. 00932/2009, resa tra le parti, concernente DINIEGO SOSTEGNO
SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA.

Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e di Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno e di Scuola Primaria VII Circolo G.Carducci piazza Sforzini, 1;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 il Cons. Roberto Giovagnoli e udito per le parti l'avvocato Bondi;

Ritenuto ad un primo sommario esame che l'art. 2, comma 413, della legge 24.12.2007, n. 244 – nello stabilire un rapporto medio nazionale fra insegnanti di sostegno ed alunni diversamente abili – non escluda attente valutazioni caso per caso, al fine di assicurare pieno soddisfacimento delle “effettive esigenze rilevate”;

Ritenuto, altresì, che, nel caso di specie, le esigenze in questione risultino adeguatamente specificate nella documentazione medica in atti, a cui debbono prioritariamente ispirarsi i provvedimenti in materia di sostegno scolastico;

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 32/2010) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/02/2010

IL SEGRETARIO

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 32/2010)
è stata trasmessa al

.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma

IL DIRIGENTE